Il Margine, n.6/1985

SOCIETA'

Obiezione fiscale: armi, politica e regole del gioco

GIOVANNI KESSLER

Non è la prima volta che « Il Margine » affronta questo delicato argomento. Lo facciamo, passata la bufera della campagna per l'obiezione fiscale, con un articolo che analizza sul piano giuridico e politico il problema. E' un ulteriore contributo di riflessione: mentre la rivista resta aperta anche a interventi di « segno » diverso.

Si è chiusa da poco, con la scadenza del termine annuale per la dichiarazione dei redditi, la campagna per la obiezione fiscale alle spese militari.

La scelta è precisa (ed è già stata illustrata con chiarezza sul n. 9, 1984, di questa rivista): è il rifiuto di corrispondere allo Stato il 5,5% della imposta sui redditi dovuta, quota corrispondente approssimativamente a quella del capitolo della Difesa nel bilancio statale. La somma viene destinata a progetti di sviluppo nel Terzo Mondo e a studi sul disarmo. L'obiettivo dichiarato è quello di opporsi alla follia nucleare e alla politica degli armamenti, per un disarmo unilaterale e una difesa popolare nonviolenta.

Nonostante la diffusione sempre maggiore del fenomeno, gli approfondimenti culturali e gli sforzi propagandistici dei promotori, non pare tuttavia che il dibattito si sia sviluppato adeguatamente attorno allo strumento proposto, per tentarne una compiuta definizione concettuale, pur necessaria per una valutazione critica.

Né pare che molte adesioni siano state operate con la piena coscienza (o con un vero interesse) della efficacia, delle implicazioni e dei rischi dello strumento di lotta adottato.

Al riparo dalle inevitabili tensioni e semplificazioni della campagna, vogliamo proporre ora qualche spunto di riflessione, affrontando anzitutto il concetto di « obiezione di coscienza », referente imprescindibile dell'obiezione fiscale.

L'obiezione di coscienza consiste nell'atteggiamento di rifiuto di obbedienza del singolo ad un imperativo giuridico, motivato dalla presenza, nel foro interno, di un precetto che impedisce di tenere il

comportamento prescritto. Tale precetto interiore può derivare da concezioni filosofiche, morali, dalla fede religiosa o ideologica del soggetto. L'obiezione può avere ad oggetto le più diverse prestazioni che lo Stato impone al cittadino: il giuramento, il servizio militare, ecc.

Il riconoscimento, operato dal nostro ordinamento con la legge 772 del 1972 sull'obiezione al servizio militare e con la legge 194 del 1978 sull'obiezione del personale medico a prestazioni abortive, sconvolge un sistema tradizionale basato sul concetto che la maggioranza ha sempre la possibilità di imporre alla minoranza i propri valori; che la legge, espressione della maggioranza, è per questo solo rispondente alla coscienza di tutti e degna di obbedienza anche da chi crede in valori contrari; che la legge nega se stessa se riconosce a qualcuno la possibilità di sottrarsi al suo comando per obbedire a uno interiore, più pressante.

Con il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza l'ordinamento viene ad ammettere che vi sono disobbedienze alla legge che non sono dei puri atti di arbitrio, ma atti di obbedienza ad altre norme e princìpi, a profonde e giustificate esigenze dell'uomo.

L'ordinamento rinuncia in questo modo non solo alle pretese dello Stato totalitario di adesione assoluta della coscienza del singolo ai fini politici ed ai princìpi ideologici della Nazione, ma anche alla pretesa di esigere da tutti i consociati un eguale comportamento esteriore, quando questo espropri il soggetto delle proprie intime convinzioni.

Alla base del diritto all'obiezione di coscienza è l'impronta personalista della nostra Costituzione: lo Stato riconosce di avere uno scopo che non si esaurisce in esso ma che consiste fondamentalmente nella promozione di tutte le condizioni necessarie e favorevoli allo sviluppo della personalità umana e alla tutela dei suoi inalienabili diritti. Se la coscienza è l'elemento costitutivo e qualificante della umanità di ogni indviduo, la tutela della sua libera formazione ed espressione e della libertà di agire secondo i dettami di essa è dunque tutela di tutte le libertà dell'uomo e del suo essere persona.

Come ogni diritto di libertà, anche l'obiezione di coscienza non può sottrarsi all'imposizione di limiti per la necessaria mediazione tra l'esercizio del diritto in parola e l'esistenza di altri beni e valori egualmente degni di tutela. Cautele legislative sono altresì necessarie per impedire obiezioni non fondate su effettive esigenze di coscienza o i rischi di un individualismo incontrollato e dell'anarchia di un ordinamento dissolto in una miriade di posizioni derivanti da un utilizzo strumentale dell'istituto.

Pur costituendo un innegabile limite alla assolutezza del principio

democratico che vuole la maggioranza sovrana di imporre norme e comportamenti, il riconoscimento legale della obiezione di coscienza è ben lungi dall'essere in contraddizione con l'idea di Stato e diviene anzi caratteristica di uno Stato libertario, personalista e pluralista. Si tratta ora di vedere se la obiezione fiscale possa essere considerata una obiezione di coscienza.

Obiezione allo Stato?

Con la imposizione fiscale lo Stato esige dai cittadini il concorso alle spese pubbliche perché la comunità organizzata sia in grado di perseguire concretamente le sue finalità. Le entrate raccolte costituiscono, per il principio dell'unità del bilancio, una massa inscindibile da iscriversi unitariamente all'entrata, senza che possano aversi destinazioni specifiche con riferimento a singoli capitoli di spesa.

La determinazione concreta dell'impiego dei mezzi finanziari costituisce una fase successiva a quella della contribuzione fiscale. Essa comporta una individuazione e una valutazione comparata degli obiettivi, sottratta al diretto intervento dei contribuenti e attribuita in via esclusiva al Parlamento (v. anche l'esclusione della possibilità di referendum in materia fiscale). E' in questa sede che si realizza la sintesi tra esigenze contrapposte e si discerne tra corporativismi e interesse comune.

Il cittadino-contribuente per influire sulla determinazione delle finalità e della quantità di risorse da destinare al loro perseguimento, dispone degli strumenti democratici di controllo del potere, quali pressioni di opinione pubblica sui partiti, il rifiuto del rinnovo della fiducia agli stessi, la costituzione di nuovi gruppi politici, lo sciopero ecc. Anche l'obiezione fiscale, cioè il rifiuto totale o parziale di pagare le tasse, costituisce un tentativo di incidere sulla distribuzione delle risorse, ponendosi come obiettivo una ripartizione diversa, che gli obiettori considerano maggiormente conforme ai propri princìpi morali.

Essa non può qualificarsi « obiezione di coscienza ». La prestazione imposta che viene rifiutata non è direttamente in contrasto con gli imperativi etici della coscienza del soggetto: il contributo alle finanze dello Stato è un comportamento sostanzialmente neutro perché la ritenuta illiceità morale (nel nostro caso la spesa per gli armamenti) sta nella scelta e nell'impostazione del bilancio dello Stato, deriva dunque da atti successivi, compiuti da altri. Non è in gioco qui la libertà della persona di agire secondo i dettami della coscienza, né si tratta di un comportamento imposto dalla maggioranza

dei consociati che ripugna ad alcuni; l'obiezione fiscale non investe infatti il diritto dello Stato di esigere dal cittadino la prestazione-pagamento del tributo, bensì la *sola* destinazione dei fondi ricavati. Ben diverso è il caso della imposizione al singolo di portare le armi o di compiere un intervento abortivo, atti e prestazioni di per sé eticamente inaccettabili dagli obiettori.

Una legge di coscienza che ritenesse moralmente illecito il contributo alle finanze pubbliche dovrebbe portare al rifiuto di qualsiasi prestazione economica a favore dello Stato, a cominciare dalla imposizione indiretta che costituisce per lo Stato una notevolissima fonte di entrate: anche comperando carta e penna per scrivere un articolo antimilitarista contribuisco alle entrate pubbliche e dunque alle spese militari.

La — a questo punto cosiddetta — « obiezione » fiscale non è nulla più e nulla meno che uno strumento politico, provocatorio, eminentemente simbolico: certo, ogni atto di obiezione lo è, con la differenza essenziale che la « obiezione » fiscale è *solo* questo.

Se non è una obiezione a un comportamento ingiusto, imposto dalla maggioranza, ma la disobbedienza a una legge di per sé neutra come quella fiscale, è chiaro come l'« obiezione » fiscale si risolva nel rifiuto di contribuire economicamente, nella solidarietà sociale, alla vita comunitaria.

Si tratta di una obiezione allo Stato, che si ritiene intrinsecamente ingiusto e di cui non si condividono, in tutto o in parte le finalità. Siamo in presenza di una proposta che rinuncia e si pone in contrasto con la logica della « politica » che significa confronto, mediazione, sintesi: è il rifiuto del sistema democratico che traduce sul piano istituzionale la logica del confronto. Certo, come abbiamo chiarito sopra, anche l'obiezione di coscienza costituisce un limite al potere democratico, ma la « obiezione » fiscale non si contrappone ad uno specifico obbligo di prestazione, ma a quello fondamentale e imprescindibile di contribuire alla comunità cui si appartiene: e questo non vuol dire, come per l'obiezione di coscienza, aprire nuovi spazi di libertà nelle istituzioni; significa rifiutare le istituzioni, violare le regole del gioco.

Non solo. Come nota A. C. Moro, autore di acute riflessioni sull'argomento, finché mi rifiuto in coscienza di compiere un atto che mi coinvolge direttamente in un comportamento che ritengo moralmente illecito (portare le armi, ecc.) tutelo solo la mia coscienza; se invece mi rifiuto di prestare i mezzi necessari allo Stato per perseguire fini che la maggioranza si è prefissati, non tendo a tutelare la mia coscienza individuale, ma ad imporre la mia particolare visione della vita e dello Stato ad altri. Più che la tutela della mia coscienza in realtà tendo a imporre la mia coscienza ad altri.

Efficacia e rischi

Chiarita in questo modo la natura della « obiezione » fiscale, non possiamo esimerci ora da alcune considerazioni sulle conseguenze, sull'efficacia e sui rischi inerenti all'adozione di un tale strumento di lotta: considerazioni che, se riferite ad un atto di obiezione di coscienza, passerebbero in secondo piano di fronte all'imperativo etico della coscienza che non può essere mediato con esigenze « politiche »; ma che debbono essere valutate con attenzione da chi, con onestà intellettuale, si propone di lottare contro gli armamenti con l'obiezione fiscale.

La prima, forse meno rilevante, osservazione è quella sull'efficacia dello strumento, cioè l'idoneità di esso a modificare nel senso voluto il bilancio dello Stato. Per il principio della unità del bilancio è chiaro che una diminuzione, anche consistente del gettito d'imposta con un fine antimilitarista non ha di per sé alcuna ripercussione sulla spesa militare, ben potendo il Parlamento, nella pienezza della sua autonomia in sede di approvazione del bilancio, tagliare i fondi per esempio all'assistenza, per mantenere inalterati o aumentare i fondi per le armi. Resta poi l'impossibilità di incidere sulla maggior fonte d'entrata pubblica, vale a dire le imposte indirette.

La proposta di A. Drago (v. n. 9 del 1984) di dividere in due il bilancio della Difesa (spese per la difesa armata e spese per la difesa civile) a seconda del numero degli obiettori fiscali non appare un obiettivo praticabile. Non è con una sorta di referendum annuale su chi vuole l'esercito che si induce un mutamento di bilancio: non è possibile eludere il nodo politico e istituzionale con scorciatoie illusorie e tecnicamente incongruenti.

Accanto alle considerazioni sull'efficacia, è necessario porre sulla bilancia anche i possibili rischi conseguenti la pratica della « obiezione » fiscale.

La sfiducia e l'atteggiamento di rinuncia alla lotta politica, il rifiuto dei meccanismi del gioco democratico per imboccare una scorciatoia sostanzialmente anarchica e la propaganda di questo tipo di lotta comportano la probabilità che altri si « chiamino fuori » da questo Stato e non si sentano tenuti a contribuirvi per i motivi più diversi: proporre l'« obiezione » fiscale contro gli armamenti significa accettare che altri la pratichino altrettanto giustificatamente contro l'aborto a spese dello Stato o perché non si vuol contribuire a sovvenzioni pubbliche per determinate istituzioni private, ecc.

Infrangere le regole del gioco che impongono di contribuire allo Stato e che attribuiscono il potere di disposizione dei beni pubblici ad organi rappresentativi, significa esporre la comunità a rischi con-

creti di dissoluzione. In una situazione di debolezza dell'organizzazione statuale, la tendenza alla disobbedienza civile non sembra costruttiva di una nuova civiltà, ma rischia di alimentare o l'anarchia in cui i più deboli finiranno necessariamente col soccombere, o il ritorno di tendenze autoritarie, di cui non mancano segni.

Non vale l'osservazione che simili argomenti sono già stati opposti all'obiezione al servizio militare, rivelatosi poi non certo disgregatore del vivere comune: abbiamo già precisato la radicale differenza tra il rifiuto di un singolo obbligo, di una legge specifica, e il rifiuto del sistema democratico e delle regole del gioco. Differenza di sostanza — quella obiezione di coscienza, questa disobbedienza civile —; differenza di effetti — lì di aumentare gli spazi di libertà nelle istituzioni, qui di metterle radicalmente in discussione —. E non bastano certamente le affermazioni di non volersi porre contro lo Stato, né ha senso tentare di consegnare al Presidente le somme non versate al fisco — come se egli non fosse il capo dello Stato e il garante della democrazia — per eludere la realtà dei fatti o evitarne conseguenze e rischi politici e istituzionali.

E' contraddittorio l'atteggiamento di chi « si serve » di questo Stato e delle sue istituzioni quando ciò non contraddice i suoi interessi e poi si rifiuta di contribuire ad esso e nega le regole democratiche e di rappresentanza quando non è d'accordo su alcune scelte collettive.

I cattolici in prima fila

Fa una strana impressione vedere molti cattolici e interi settori di Chiesa impegnati in questa battaglia in posizioni di testa (in provincia di Trento il primo incontro pubblico di obiettori fiscali si è tenuto nella sede del giornale diocesano, relatori due sacerdoti).

Non crediamo che la Chiesa, che ha già troppe omissioni e invadenze da farsi perdonare e un senso dello Stato tradizionalmente carente, possa legittimamente contribuire ad un tipo di lotta politica sostanzialmente disgregatrice della comunità civile. Né ci pare anche pedagogicamente opportuno impegnare le energie di tanti giovani cristiani in una lotta fuori e contro le istituzioni, rinunciando a far penetrare in esse, con il dialogo e il confronto, la logica della non violenza.

L'insorgere di integralismi semplificatori, la tendenza a « fare da sé » in campo sociale, politico e istituzionale, sono tentazioni già abbastanza pericolose nel mondo cattolico.

Le considerazioni esposte sono volte principalmente a facilitare un dibattito concreto e razionale sull'obiezione fiscale, convinti come siamo che solo da una valutazione critica di tutti gli aspetti di una proposta possano nascere scelte consapevoli e feconde.

Le opinioni potranno essere diverse, solo non vorremmo veder prevalere l'emotività delle buone intenzioni e degli assoluti etici. Non ci persuade la diffusa convinzione che, di fronte alla necessità di « dare un segno », di « fare qualcosa » per la pace, le obiezioni di principio e i discorsi sul metodo non vadano presi in eccessiva considerazione. Né abbiamo mai creduto che il buon fine giustifica ogni mezzo.

Le tensioni etiche non possono essere trasposte a livello collettivo senza faticosi confronti e necessarie mediazioni; anche per evitare il rischio di ottenere risultati opposti a quelli che si vogliono perseguire.

Lottiamo per la pace, contro le armi, senza dimenticare la politica e le regole del gioco. ■

« Fino a quando si considererà comunemente la guerra come una possibilità, cioè fino a quando vi saranno rami professionali basati sulla possibilità di una guerra; inoltre, fino a quando vi sarà anche un solo uomo in condizione di accrescere le proprie ricchezze o di arricchirsi con la guerra, e quest'uomo abbia il potere o l'influenza di scatenare una guerra: sino ad allora vi saranno guerre. Qui va affrontato il problema della pace mondiale, non altrove. Non in motivi religiosi, né filosofici, né etici. Questi non giocano assolutamente alcun ruolo ».

(ARTHUR SCHNITZLER,
dagli « **Aforismi** » scritti durante la I guerra mondiale)